

Originale



## COMUNE DI ISSOGNE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì **VENTOTTO** del mese di APRILE alle ore **DICIOTTO E ZERO** in Issogne nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, notificati

### IL CONSIGLIO COMUNALE

nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.	Video Conf.
THUEGAZ PATRICK	Sindaco	X		
DUBLANC CINZIA ANNA	Vice Sindaco	X		
BORETTAZ DIEGO	Consigliere	X		
PINET TANIA	Consigliere	X		
COU'T JOAN	Consigliere		X	
PINET TIZIANA	Consigliere	X		
CRETIER ANDRE'	Consigliere	X		
PINET LUCA	Consigliere	X		
VUILLERMIN ROGER ARMAND	Consigliere	X		
PINET MELANY	Consigliere	X		
DUGUET ALEX	Consigliere	X		
BORETTAZ VALTER	Consigliere		X	
GANIS LUCA	Consigliere		X	
PORTE' DANIELE	Consigliere		X	
BORETTAZ RICHARD	Consigliere	X		
	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **FABIO STEVENIN**.

Il Sig. **THUEGAZ PATRICK** - Sindaco - assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.

**Deliberazione n. 10 del 28/04/2025**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2001, da ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11/12/2015;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale e il D.U.P. per il triennio 2025/2027, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17/12/2024 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 20/12/2024 ad oggetto: “Assegnazione delle quote di bilancio ai responsabili di spesa triennio 2025/2027” e successive integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2025, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 12/02/2025, ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027”;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 07/06/2022 con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 10/07/2024, con il quale è stata nominata, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" l'Ing. Erika PARAVANO;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del D.L. 228/2021, convertito in L.15/2022 il quale ha previsto che, «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

VISTA la L. 30 dicembre 2024 n. 207, con la quale è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2025;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la

definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2025;

VISTO, in tal senso, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche per l'anno 2024, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigenza di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999, essendo sufficiente indicare nelle tabelle di determinazione delle tariffe le deroghe introdotte a tali coefficienti;

VISTA, in tal senso, la delibera n. 389/2023/R/rif, con cui ARERA ha previsto l'«aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)», per cui l'approvazione delle tariffe della TARI 2025 risulta essere collegata al secondo anno di applicazione del PEF 2024-2025;

VISTO, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) e integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»;

VISTA la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate UR1,a e UR2,a), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

VISTO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, recante «Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate», che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari con:

- ISEE non superiore a € 9.530,00;
- ISEE fino € 20.000,00, per famiglie con almeno quattro figli a carico;

VISTA, infine, la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione di tale D.P.C.M. e ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al *bonus* rifiuti con i meccanismi perequativi istituiti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, ha modificato l'Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo un'ulteriore componente perequativa unitaria (denominata  $UR_{3,a}$ ), con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza;

DATO ATTO che, sulla base delle indicazioni riportate nella Delibera n. 133/2025/R/RIF, l'ulteriore componente perequativa  $UR_{3,a}$  dovrà trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, nonostante si attenda ancora un provvedimento da parte di ARERA che definisca le modalità operative per l'applicazione dello stesso *bonus* sociale;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità già sollevate dall'IFEL in relazione all'applicazione delle componenti perequative denominate  $UR_{1,a}$  e  $UR_{2,a}$   $UR_{3,a}$  – si ritiene che anche l'istituzione della componente perequativa denominata  $UR_{3,a}$  non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b) ter), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 24 del 22/04/2024, ad oggetto: *“PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE (PEF) 2022-2025 PER GLI ANNI 2024-2025”*;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 30 del 14/04/2025, ad oggetto: *“APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI NECESSARI ALL'ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA TARI 2025 E DEL RIPARTO DEI COSTI TRA I COMUNI DEL COMPRESORIO DELL'UNITE' EVANÇON”*, con la quale si stabiliva, tra l'altro:

- di approvare anche per il 2025 i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI previsti dal DPR 158/1999 uniformemente in tutti i Comuni del comprensorio generando così un equilibrio tariffario per tutti i contribuenti;
- di approvare la determinazione uniforme dei coefficienti ka, kb per le utenze domestiche e kc, kd per le utenze non domestiche e dei coefficienti Quv, Quf e Cu per le utenze domestiche e Qapf e Cu per le utenze non domestiche (Allegato A);
- di determinare applicando i sopracitati coefficienti per l'anno 2025 le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) riportate nell'allegato B del provvedimento;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover recepire i coefficienti per l'articolazione della tariffa TARI 2025 così come determinati dall'autorità di SubATO Unité Evançon e di dover determinare le tariffe come proposto dall'Unité stessa (tariffa unica per tutti gli enti del comprensorio), che garantiscono, sulla base del Piano finanziario di ambito, la copertura del costo integrale del servizio;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2024 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2024;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2023;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 49 bis della l.r. 07.12.1998, n. 54 e successive modificazioni;

VISTA la seguente votazione:  
 PRESENTI: 11  
 VOTANTI: 10  
 FAVOREVOLI: 10  
 ASTENUTI: 1(Sig. BORETTAZ RICHARD)

## D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI RICHIAMARE, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, il Piano Economico Finanziario 2024/2025 trasmesso e approvato dall'ETC sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) citato in premessa;
3. DI RECEPIRE anche per l'anno 2025 i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI previsti dal DPR 158/1999 uniformemente in tutti i comuni del comprensorio generando un equilibrio tariffario per tutti i contribuenti;
4. DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2025 secondo lo schema di seguito riportato, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5 quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2025, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione:

<b>UTENZA DOMESTICA 2025</b>		
<b>NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>Tariffa fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Tariffa variabile (€/anno)</b>
1 componente	0,62142	50,18173
2 componenti	0,72498	85,30894
3 componenti	0,79896	100,36345
4 componenti	0,85815	110,39980
5 componenti	0,91733	145,52701
6 o più componenti	0,96171	170,61787

<b>UTENZE NON DOMESTICHE 2025</b>		<b>Tariffa fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Tariffa variabile (€/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		0,09956	0,61458
2. Campeggi, distributori carburanti		0,22234	0,78792
3. Stabilimenti balneari		0,16593	0,48851
4. Esposizioni, autosaloni		0,08296	0,55942
5. Alberghi con ristorante		0,35508	1,52856
6. Alberghi senza ristorante		0,26548	1,13460
7. Case di cura e riposo		0,36504	1,41826
8. Uffici, agenzie, studi professionali		0,39158	1,38674
9. Banche ed istituti di credito		0,19911	0,75325
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		0,36835	1,12673
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		0,33185	1,89101
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)		0,23893	1,26067
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto		0,30530	1,26067
14. Attività industriali con capannoni di produzione		0,14270	0,91399
15. Attività artigianali di produzione beni specifici		0,18252	1,07157
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie		1,46014	3,15168
17. Bar, caffè, pasticceria		1,09511	2,36376

18.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,76326	2,26133
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,64711	1,96980
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,62607	5,53120
21.	Discoteche, night club	0,39822	1,36310
22.	Autorimesse senza alcuna vendita diretta	0,16924	0,80368

5. DI STABILIRE che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2025, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2024 in acconto e delle tariffe 2025 a conguaglio;
6. DI STABILIRE che, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24 e dalla Delibera di ARERA n. 133/2025/R/RIF, con cui è stata prevista l'istituzione di un nuovo meccanismo perequativo legato al bonus rifiuti a favore dei nuclei familiari a reddito ridotto, nell'ambito della TARI 2025 dovrà essere applicata una nuova componente perequativa unitaria, denominata UR3,a, con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza, che non rientrerà peraltro nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovrà essere inserita in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui tale componente perequativa non incide sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;
7. DI STABILIRE che la TARI per l'anno 2025 dovrà essere versata in 2 rate, nei mesi di novembre 2025 e febbraio 2026, con scadenza rispettivamente il 15 novembre 2025 e il 16 febbraio 2026;
8. DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
9. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

Del che si è redatto il presente verbale che, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
THUEGAZ PATRICK

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FABIO STEVENIN

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la copia della presente deliberazione verrà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 29/04/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14/05/2025, ai sensi dell'art. 52bis della L.R. 07/12/1998 N° 54 così come modificata dall'art. 7 della L.R. 21/02/2003 N° 3.

Issogne li 29/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FABIO STEVENIN

---

---

COPIA PER:

SEGRETARIO \_\_\_\_\_

SINDACO \_\_\_\_\_

ANAGRAFE \_\_\_\_\_

UFF. RAGIONERIA \_\_\_\_\_

UFF. TECNICO \_\_\_\_\_

UFF. TRIBUTI \_\_\_\_\_

UFF. VIGILI \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_